

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) RUSSO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) SEMERARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) DI RIENZO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) POSITANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARIA MADDALENA SEMERARO

Seduta del 25/02/2020

FATTO

In relazione a un contratto di finanziamento contro cessione del quinto della pensione, stipulato in data 26.06.2015 ed estinto anticipatamente previa emissione di conteggio estintivo del 02.09.2019, il ricorrente chiede il rimborso, secondo il criterio *pro rata temporis*, della somma complessiva di € 1.708,84, di cui € 78,48, a titolo di “commissioni del finanziatore”, € 2.973,71, a titolo di “commissioni mandataria”, ed € 627,84 a titolo di “commissioni dell’intermediario del credito”, al netto dell’abbuono di € 1.971,19 riconosciuto in sede di estinzione a titolo di commissioni finanziarie. Chiede, inoltre, gli interessi legali.

L’intermediario, costituitosi, eccepisce l’avvenuto rimborso della somma complessiva di € 1.060,39, di cui € 961,22, a titolo di commissioni di intermediazione, € 77,39, a titolo di commissioni bancarie, € 1,78, a titolo di interessi, e, infine, € 20,00, versati a titolo di rimborso delle spese sostenute per la presentazione del ricorso. Precisa che, ai fini della determinazione del corretto importo da rimborsare al cliente a titolo di commissioni, sarebbe stato utilizzato il criterio *pro rata temporis*. Eccepisce, inoltre, la non rimborsabilità delle commissioni dell’intermediario del credito, aventi natura *up front*. Chiede, pertanto, che venga dichiarata la cessazione della materia del contendere in ordine alla domanda di rimborso delle commissioni bancarie e delle commissioni di intermediazione e di considerare, in ogni caso, non dovuto alcun importo a titolo di rimborso delle commissioni dell’intermediario del credito.



In sede di repliche, il ricorrente allega la sentenza della Corte di Giustizia Europea del settembre 2019, che ha riconosciuto la rimborsabilità, in sede di estinzione anticipata, di tutti i costi sostenuti dal cliente, inclusi quelli *up front*. Insiste, pertanto, nelle richieste avanzate nel ricorso.

DIRITTO

Il Collegio richiama il proprio costante orientamento secondo il quale, in caso di estinzione anticipata del prestito contro cessione del quinto della retribuzione: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi *recurring*, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione n. 6167/2014).

Richiama altresì i principi enunciati dal Collegio di Coordinamento nella decisione n. 26525/2019, secondo cui: *“A seguito della sentenza 11 settembre 2019 della Corte di Giustizia Europea, immediatamente applicabile anche ai ricorsi non ancora decisi, l'art.125 sexies TUB deve essere interpretato nel senso che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi up front”*.

“Il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi recurring e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF”.

Con particolare riguardo all'individuazione del criterio di calcolo della riduzione dei costi *up front* ritiene di doversi conformare a quanto deciso in proposito nella medesima pronuncia del Collegio di Coordinamento, in cui si afferma che *“il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi, costituendo essi la principale voce del costo totale del credito espressamente disciplinata in via negoziale. Ciò significa che la riduzione dei costi up front può nella specie effettuarsi secondo lo stesso metodo di riduzione progressiva (relativamente proporzionale appunto) che è stato utilizzato per gli interessi corrispettivi (c.d. curva degli interessi), come desumibile dal piano di ammortamento”*, valutando inoltre che *“non ricorre invece alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi”*.

Tanto premesso, il Collegio rileva la natura *up front* delle Commissioni all'intermediario, remunerative di attività svolte dal soggetto abilitato all'offerta fuori sede e la natura *recurring* sia delle Commissioni finanziarie, sia delle Commissioni alla mandataria, entrambe corrispettive di attività destinate a svolgersi nel corso dell'esecuzione del rapporto.

Tanto premesso, e tenuto conto che l'intermediario ha versato in atti un assegno di € 1.060,39 del 18.12.2019, il Collegio reputa che le richieste del ricorrente meritino di essere parzialmente accolte secondo il seguente prospetto:



durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	49
rate residue	71

TAN ▶	3,41%
-------	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	59,17%
- in proporzione alla quota	36,80%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
<input type="radio"/>	commissioni finanziatore (recurring)	€ 130,80	€ 77,39	€ 48,14		€ 77,39	€ 0,00
<input type="radio"/>	commissioni mandataria (recurring)	€ 4.956,19	€ 2.932,41	€ 1.823,91		€ 2.932,41	€ 0,00
<input type="radio"/>	comm. Intermediario (up front)	€ 1.046,40	€ 619,12	€ 385,08			€ 385,08
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
<input type="radio"/>							
						tot rimborsi ancora dovuti	€ 385,08
						interessi legali	si

C'è evidenza in atti del rimborso degli interessi legali e del contributo di € 20,00.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 385,08.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
ANDREA TUCCI